

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 063/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 045/CSA– RIUNIONE DEL 1 DICEMBRE 2016

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Dott. Lucio Molinari, Avv. Daniela Morgante – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. PESCARA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SS LAZIO CALCIO A 5/ASD PESCARA DELL'8.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 153 del 3.11.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – con Com. Uff. n. 153 del 03.11.2016 emesso in relazione alla gara del Campionato di Serie A Calcio a 5 S.S. Lazio Calcio A 5/A.S.D. Pescara Calcio A 5 dell'8.10.2016 – ha comminato la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6-0 in relazione alla partecipazione alla gara del calciatore della A.S.D. Pescara Giovanni Pulvirenti, che era stato colpito da una sanzione di squalifica per una giornata effettiva di gara comminatagli ai sensi dell'art. 17 comma 5 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva con Com. Uff. n. 855 del 14.6.2016, sanzione che non aveva potuto scontare nella passata Stagione Sportiva in quanto comminata in relazione all'ultima giornata del Campionato Nazionale Under 21 nel quale giocava con l'A.S.D. Cioli Cogianco.

Ha ritenuto in proposito il Giudice Sportivo che, avendo il calciatore Pulvirenti cambiato nel frattempo società a seguito di tesseramento da parte della A.S.D. Pescara, la sanzione della squalifica avrebbe dovuto essere da egli scontata nella prima giornata utile rappresentata dalla prima gara ufficiale disputata dalla prima squadra schierata da tale nuova società di appartenenza (art. 22 comma 6 C.G.S.), procedendo quindi all'annullamento del risultato effettivo della gara (4-5) con contestuale applicazione ai danni della A.S.D. Pescara della sanzione sportiva della perdita della gara, quindi conclusasi con il risultato di 6-0.

Avverso la predetta delibera del Giudice Sportivo ha proposto ricorso la A.S.D. Pescara lamentando, in sintesi, la mancata considerazione da parte del Giudice Sportivo del principio di separazione, ai fini dell'espiazione delle sanzioni, tra competizioni di Coppa Italia (e Coppe Regioni) e altre competizioni e del fatto che, in relazione a tale principio, il calciatore Pulvirenti è stato schierato l'8.10.2016 nella gara in oggetto di Campionato di Serie A, mentre non ha preso parte alla gara del giorno successivo (09.10.2016), prima gara ufficiale di Campionato Nazionale Under 21 cui partecipava l'A.S.D. Pescara, in relazione alla quale avrebbe quindi scontato la sanzione della squalifica che aveva riportato nella pregressa stagione sportiva, per l'appunto nell'ambito del Campionato Nazionale Under 21.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Invero la gravata decisione del Giudice Sportivo è viziata dall'essere basata sull'errato presupposto che la sanzione della squalifica riportata dal giocatore Giovanni Pulvirenti nella pregressa stagione sportiva del Campionato Nazionale Under 21 avrebbe dovuto essere da egli scontata nella prima gara ufficiale tout court disputata dalla nuova squadra di appartenenza (A.S.D. Pescara Calcio A 5) nella nuova stagione, gara che nel caso apparteneva al Campionato di Serie A (quella dell'8.10.2016), in luogo che al Campionato Nazionale Under 21, nell'ambito del quale il Pulvirenti aveva riportato la squalifica in questione nella pregressa stagione, Campionato la cui prima gara ufficiale disputata dall'A.S.D. Pescara Calcio A 5 si è tenuta il 9.10.2016, gara alla quale effettivamente il Pulvirenti non ha preso parte.

Tale assunto sul quale si è basato il Giudice Sportivo non è in linea con il principio di separazione, ai fini dell'espiazione delle sanzioni sportive, tra competizioni di Coppa Italia (e Coppe Regioni) e

restanti competizioni, principio a sua volta strettamente connesso a quelli della effettività e proporzionalità della misura sanzionatoria e, in tale prospettiva, al principio di omogeneità tra tipologia di competizione nel cui ambito è perpetrata la violazione sportiva e tipologia di competizione in relazione alla quale viene comminata e scontata la corrispondente sanzione sportiva.

Alla luce dei predetti principi può quindi affermarsi che la sanzione squalificatoria riportata dal calciatore Pulvirenti nell'ambito del Campionato Nazionale Under 21 disputato nella pregressa stagione sportiva andava effettivamente scontata, a fronte del suo passaggio ad altra società (A.S.D. Pescara Calcio A 5) partecipante nell'odierna stagione sportiva al medesimo Campionato Nazionale Under 21 (oltre che al Campionato di Serie A Calcio a 5) nella prima gara ufficiale disputata dalla A.S.D. Pescara nell'ambito del medesimo Campionato Nazionale Under 21, come effettivamente è avvenuto in riferimento alla gara del 9.10.2016, e non invece nell'ambito del diverso Campionato di Serie A al quale appartiene la gara che si è svolta l'8.10.2016, alla quale pertanto il Pulvirenti ha preso parte a pieno titolo.

Ciò in base ai predetti principi ai quali è improntato il quadro normativo vigente.

Infatti, l'art. 19 comma 11 C.G.S., ai punti 1 e 3, recita "*Le sanzioni di cui alle lettere a), b), d) e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. ... Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni*".

La disposizione sancisce quindi un principio di "distinzione" tra "gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali" le quali "si scontano nelle rispettive competizioni" e "gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni", in relazione alle quali le sanzioni ivi riportate "si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni". Tale principio di "distinzione" costituisce, del resto, una logica declinazione dei fondamentali canoni di "effettività" e "proporzionalità" della sanzione, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l'illecito sportivo, onde assicurare che la sanzione sportiva della squalifica venga nel concreto scontata con riferimento a gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l'illecito sportivo in relazione al quale la sanzione è comminata.

Tali principi sono pienamente applicabili anche ove, come nel caso, venga in rilievo anche l'art. 22, comma 6 del C.G.S., ai sensi del quale "*Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive*" e "*Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società ... la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società ..., ferma la distinzione di cui all'art. 19, comma 11.1 e 11.3.*"

La disposizione precisa altresì che "*La distinzione prevista dall'art. 11.1, ultima parte, non sussiste nei caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte*", ma tale caso non ricorreva nella fattispecie in cui la nuova squadra di appartenenza del Pulvirenti, l'A.S.D. Pescara, partecipava sia al Campionato Nazionale Under 21 e sia al Campionato di Serie A, cosicché è corretto, sussistendone pienamente la concreta possibilità, che il Pulvirenti, sanzionato nella pregressa stagione sportiva nell'ambito del Campionato Nazionale Under 21, abbia scontato detta squalifica nell'odierna stagione sportiva sempre nell'ambito del medesimo Campionato Nazionale Under 21, come effettivamente avvenuto il 9.10.2016.

Acclarata quindi la posizione regolare del calciatore Giovanni Pulvirenti nel corso della partita di cui trattasi, va conseguentemente annullata e riformata, in accoglimento del reclamo, la gravata decisione del Giudice Sportivo, con annullamento della punizione sportiva della perdita della gara da egli comminata e ripristino dell'effettivo risultato della gara dell'8.10.2016 SS. Lazio Calcio A 5/A.S.D. Pescara Calcio A 5, terminata 4-5.

Per questi motivi, la C.S.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Pescara di Pescara annulla la delibera del Giudice Sportivo ripristinando il risultato conseguito sul campo di 4-5.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S.D. ACQUA E SAPONE C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SSD ACQUA E SAPONE CALCIO A 5/ASD IMOLA CALCIO A 5 DEL 22.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 203 dell'11.11.2016)

Con decisione dell'11.11.2016, Com. Uff. n. 203, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a cinque, deliberando sul reclamo proposto dalla società Acqua e Sapone Calcio a cinque in relazione alla gara del 22.10.2016 Acqua e Sapone Calcio a Cinque/A.S.D. Imola Calcio a Cinque, per la posizione del calciatore Napolitano Maurizio, omologava il risultato conseguito sul campo e respingeva il reclamo.

Avverso tale decisione ricorreva la società Acqua e Sapone che con articolata motivazione riproponeva gli argomenti già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado.

In sostanza la società ricorrente sosteneva la irregolarità della posizione del calciatore della A.S.D. Imola Calcio a Cinque Napolitano Maurizio il quale era stato squalificato nella Coppa Italia under 21 della precedente stagione agonistica, e, non avendo scontato la sanzione inflitta non avrebbe potuto essere utilizzato nella gara in oggetto. Nell'impugnazione si affermava che era “ineludibile obbligo per il tesserato in questione di scontare la menzionata misura punitiva, nella corrente annata agonistica, con il nuovo sodalizio di appartenenza (la A.S.D. Calcio a 5 Imola, appunto), nella prima partita utile di campionato della prima squadra, ai sensi e per gli effetti dell'art.22 comma 6 C.G.S.- non operatività, nel caso di specie, del principio generale di separazione e/od autonomia delle sanzioni tra Coppa Italia e Campionato, trattandosi di ipotesi rientrante nella previsione speciale e derogatoria di cui al penultimo capoverso del comma 6 dell'art.22 del C.G.S., valevole per i soli Club di Serie A ed A/2 di Calcio a Cinque”.

La società ASD Imola Calcio a 5 presentava a sua volta controdeduzioni nelle quali si sosteneva, sempre sulla scorta dell'art. 22.comma 6 C.G.S., che “un calciatore sanzionato in Coppa Italia under 21 dovrà, solo nel caso di superamento del limite di età scontare la squalifica nella Coppa Italia di competenza della prima squadra e solo nel caso quest'ultima fosse iscritta ad un campionato di Serie A o A/2, per l'art. 22 comma 6, scontare la squalifica nel campionato successivo”.

La Corte ritiene che il ricorso non possa essere accolto.

Se è vero, infatti, che l'art. 22 C.G.S. comma 6 prevede una eccezione al principio generale secondo il quale le sanzioni si scontano nella stessa competizione nella quale vengono irrogate, è altrettanto vero che lo stesso art. 22 fa comunque salvo il disposto dell'art.19, commi 11.1 e 11.3, vale a dire l'autonomia o la separazione delle sanzioni, con la conseguenza che la richiamata eccezione deve pur sempre essere interpretata sistematicamente nell'ambito dell'intero quadro normativo nel quale si inserisce.

In tale ottica, quindi, deve ritenersi che l'eccezione di cui si è ripetutamente detto operi solo nel caso in cui non sia possibile scontare la squalifica nella stessa Coppa Italia nella quale è stata inflitta; nel caso di specie, tuttavia, il calciatore Napolitano Maurizio, nato il 13.5.1996, può ancora partecipare alla Coppa Italia under 21 nella stagione in corso, sia pure con la nuova squadra di appartenenza, per cui potrà scontare la sanzione nel medesimo torneo nel quale era stata inflitta, cosa che rende inapplicabile l'eccezione prevista dall'art. 22 comma 6.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società S.S.D. Acqua e Sapone C5 di Montesilvano (Pescara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 12 gennaio 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio